

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6398 del 29/12/2020
Oggetto	FC20T0055. CONCESSIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME RONCO IN COMUNE DI FORLI' (FC). RICHIEDENTE: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA. USO: LAVORI DI RIPRISTINO PONTE FERROVIARIO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6581 del 29/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME RONCO IN COMUNE DI FORLÌ (FC)
RICHIEDENTE: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
USO: LAVORI DI RIPRISTINO PONTE FERROVIARIO
PRATICA: FC20T0055

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del

territorio”;

- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esequito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876 del 29/10/2019 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/11/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra;

PRESO ATTO:

che con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 31/08/2020 e registrata al protocollo con PG/2020/124126, Rete Ferroviaria Italiana Spa (C.F./P.I. 01585570581), con sede legale in Piazza della Croce Rossa n. 1 in Comune di Roma (RM), ha chiesto la concessione occasionale per occupazione di area demaniale del fiume Ronco, in destra e sinistra idraulica, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria al ponte ferroviario della linea Bologna-Rimini in Comune di Forlì (FC) in data 26 e 27 settembre. L'area è identificata catastalmente al Foglio 206 fronte mappali n. 99-21-185-30-33 e al Foglio 186 fronte mappali 40-42-16 di detto comune;

DATO ATTO:

1. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2787 del 16/09/2020, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2020/133353, ha rilasciato l'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite all'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
2. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
3. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta

ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

4. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
5. è esentato dal pagamento del canone e dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi normativa vigente;

RITENUTO:

1. di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto, e nell'autorizzazione idraulica atto n. 2787 del 16/09/2020, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
2. di poter quindi rilasciare la concessione temporanea richiesta nelle giornate del 26 e 27 settembre 2020;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a Rete Ferroviaria Italiana Spa (C.F./P.I. 01585570581), con sede legale in Piazza della Croce Rossa n. 1 in Comune di Roma (RM), la concessione occasionale per occupazione di area demaniale del fiume Ronco, in destra e sinistra idraulica, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria al ponte ferroviario della linea Bologna-Rimini in Comune di Forlì (FC) in data 26 e 27 settembre. L'area è identificata catastalmente al Foglio 206 fronte mappali n. 99-21-185-30-33 e al Foglio 186 fronte mappali 40-42-16 di detto comune. PRATICA FC20T0055;
2. di rilasciare la concessione temporanea richiesta nelle giornate del 26 e 27 settembre 2020;
3. di esentare il concessionario dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della normativa vigente;
4. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
5. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione idraulica n. 2787 del 16/09/2020 rilasciata ai sensi del RD 523/1904, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che si consegna in copia semplice al concessionario;
6. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
7. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpa e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

8. la somma versata per l'istruttoria sarà introitata sul Capitolo n. 04615 parte Entrate del Bilancio Regionale per le spese d'istruttoria;
9. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
10. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
11. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
**Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC20T0055 rilasciata a Rete Ferroviaria Italiana Spa (C.F./P.I. 01585570581), con sede legale in Piazza della Croce Rossa n. 1 in Comune di Roma (RM).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione occasionale di area demaniale del fiume Ronco, in destra e sinistra idraulica, per la realizzazione di lavori di impermeabilizzazione della struttura portante in muratura del ponte della linea Bologna-Rimini in Comune di Forlì (FC). Il ponte si trova alla progressiva chilometrica 67+815 della linea ferroviaria Bologna-Rimini e verranno realizzate due rampe in terra provvisorie di accesso dal piano campagna alla piattaforma ferroviaria, una sulla sponda sinistra ed una sulla sponda destra. Le rampe verranno realizzate utilizzando solo materiale in loco, derivante dallo scavo del terreno in alveo e saranno posizionate in adiacenza al ponte ferroviario, in affiancamento alle spalle. Tali rampe risultano provvisorie e verranno demolite al termine delle lavorazioni, ripristinando lo stato attuale dei luoghi. Le rampe saranno disposte nei pressi delle spalle del ponte, non inficiando in alcun modo il deflusso delle acque secondo l'attuale sezione libera al di sotto delle arcate. Questi rilevati di accesso saranno posizionati al di fuori dell'alveo, in area di proprietà del comune di Forlì (sponda sinistra) e di privati (sponda destra), con i quali sono in atto.....(**omissis**)..... le pratiche per la richiesta dell'uso delle aree. Sono inoltre previste, per l'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione, delle occupazioni temporanee nell'alveo demaniale. L'area è identificata catastalmente al Foglio 206 fronte mappali n. 99-21-185-30-33 e al Foglio 186 fronte mappali 40-42-16 di detto comune.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia nelle date del 26 e 27 settembre 2020.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della normativa vigente.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi

senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

2. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
3. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione idraulica n. 2787 del 16/09/2020, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui al RD 523/1904, e parte integrante del presente atto:

“omissis e di condizionare infine il rilascio del nulla osta alle seguenti prescrizioni:

- *la presente autorizzazione concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata preventivamente dal richiedente con i*
- *rispettivi proprietari;*
- *l'accesso all'area per l'esecuzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali;*
- *Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione pagina 6 di 14 REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro) Protezione Civile (AOO_PC) DPC/2020/2847 del 16/09/2020 Civile(ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE);*
- *il materiale di risulta, quali ramaglie o materiali di scarto derivanti dalle lavorazioni effettuate, nonché eventuali materiali di rifiuto che dovessero essere rinvenuti, dovranno essere rimossi dalle aree di pertinenza fluviale e collocati in discarica o smaltiti secondo la normativa vigente;*
- *il materiale previsto per la realizzazione delle rampe dovrà essere quantificato preventivamente e comunicato al presente Servizio e ad ARPAE, per consentire il successivo riposizionamento in ambito del demanio idrico, detto materiale va trattato nel rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo;*
- *è vietato abbandonare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di lavorazione. A lavori ultimati, nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale;*
- *il soggetto destinatario della presente autorizzazione **dovrà comunicare le date di inizio e di fine dei lavori e il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori compresi i relativi recapiti (n. telefono, n. cellulare, e-mail).** Le suddette comunicazioni potranno essere inviate a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: stpc.romagna@postacert.regione.emiliaromagna.it;*
- *dovrà essere previsto, inoltre, un **servizio di reperibilità H 24** di un operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per eventuali interventi di emergenza per tutta la durata delle lavorazioni; il recapito telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato a questo Servizio prima dell'inizio dei lavori;*
- *il personale di questo Servizio potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori e prescrivere, in ogni momento, le eventuali ulteriori misure tecniche e modalità esecutive che riterrà opportune per la migliore tutela del buon regime idraulico e della sicurezza del corso d'acqua;*
- *entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori il soggetto autorizzato dovrà produrre una **dichiarazione di regolare esecuzione e idoneità tecnica delle opere**, ovvero un certificato di collaudo, a firma propria e di un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto depositato, nonché alla normativa tecnica vigente o, in mancanza di questa, alle buone regole dell'arte;*

- *il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sull'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;*
- *il soggetto autorizzato è consapevole che l'area demaniale oggetto di intervento rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, la presente autorizzazione non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà all'interessato adottare tutte le misure pagina 7 di 14 REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro) Protezione Civile (AOO_PC) DPC/2020/2847 del 16/09/2020 ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*
- ***il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile comunali. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. In particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile del Comunale territorialmente competente. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A e B e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità della suddetta Allerta idrogeologica-idraulica;***
- *nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione concedente in relazione al presente atto;*
- *spetta al soggetto destinatario della presente autorizzazione ottenere dalle Amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati occorrenti in relazione alle attività da realizzarsi.*
- *L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dall'autorizzazione.*
- *Il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.*
- *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle sopra richiamate norme, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca dell'autorizzazione.*
- *Di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1, lettera b), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni . - omissis.*

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.